

DOTT. CARLO CAMOCARDI NOTAIO

VIA G. ALGHISI N. 21, CARPI – TEL. 059/6228048 - FAX 059/6228056

VIA ROMA N. 30/A, CAMPOGALLIANO – TEL. 059/8395885 - FAX 059/8672154



Repertorio Notarile N. 10199

Raccolta N. 5941

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì ventidue del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

22.7.2021.

In Carpi, nel mio studio in Via G. Alghisi n. 21.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, è comparso il signor:

DI NITA PAOLO nato a Walenstadt (Svizzera) il giorno 20 settembre 1968, con residenza in Carpi (MO), Via Del Pesco n. 11, domiciliato per la carica presso l'Associazione di cui oltre, codice fiscale DNT PLA 68P20 Z133N, cittadino italiano e della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, il quale nella dichiarata ed a me Notaio nota sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione: **"QUELLI DEL '29"** con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Paolo Guaitoli n. 23, iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Emilia Romagna al n. 1110, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n. 315757 REA, codice fiscale 02323210365, nominato dal Comitato direttivo con verbale in data 27.11.2006,

richiede a me Notaio

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione predetta, qui riunita, anche in audio e video conferenza, al fine di discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

"1. adozione di un nuovo testo di statuto dell'associazione conforme alla normativa sul terzo settore per le APS (Associazioni di Promozione Sociale), per ottenere l'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);

2. varie ed eventuali."

Al che aderendo io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, a norma di Statuto e per determinazione degli intervenuti, esso comparente il quale, col consenso degli intervenuti stessi, affida a me Notaio le funzioni di segretario e dopo aver constatato e fatto constatare:

- CHE la presente Assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, in Carpi (MO), Via Alghisi n. 21, per questo giorno e per le ore 18.00, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto;

- CHE l'Assemblea di prima convocazione convocata per il giorno 21.7.2021 alle ore 8.00 nel medesimo luogo, è andata deserta;

- CHE l'avviso di convocazione ha previsto, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18 e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga al vigente Statuto, l'intervento anche

Registrato a

Modena

il 26/07/2021

N. 23003

Serie 1T

Esatti €

Iscritto nel

Registro Rea di

Modena

il 27/07/2021

Prot. N. 42845/2021

con collegamento audio e video mediante la piattaforma Zoom, che consente al Presidente dell'assemblea di identificare i partecipanti, rilevare le votazioni e di consentire a tutti i legittimati di partecipare, intervenire e votare;

- CHE il Presidente ha comunicato a tutti i soci tramite e-mail i parametri di connessione;

- CHE sono presenti, anche mediante collegamento in audio video conferenza, in proprio o per deleghe riscontrate regolari, numero otto soci aventi diritto al voto su un totale di numero quaranta soci, come da elenco che rimarrà depositato gli atti della Associazione;

- CHE i soci collegati in audio video conferenza confermano il corretto funzionamento audio e video dei loro dispositivi;

- CHE tutti i soci predetti risultano tali in base a quanto in data odierna consta dall'esame del Libro dei Soci;

- CHE del Comitato Direttivo sono presenti, anche in audio video conferenza:

DI NITA PAOLO - Presidente - è presente;

DI NITA MICHELE - Vice Presidente - è presente;

- CHE i componenti del Comitato Direttivo collegati in audio video conferenza confermano il corretto funzionamento audio e video dei loro dispositivi.

Tutto ciò constatato e fatto constatare,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dei quali inizia la trattazione.

SU TUTTI I PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente apre l'Assemblea informando i soci dell'introduzione della nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, e dell'introduzione del R.U.N.T.S., il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente espone, quindi, ai soci dell'opportunità d'iscrizione dell'Associazione in tale Registro, rilevando che, non essendo il vigente Statuto conforme alla normativa del Terzo Settore sopra richiamata, potrà esserne adottato uno nuovo, nella forma già messa a disposizione di tutti i soci.

Continua informando l'Assemblea che è attualmente in corso il passaggio dal Registro Regionale delle APS (Associazioni di Promozione sociale), nel quale l'Associazione è attualmente iscritta, a quello del R.U.N.T.S. e che, una volta esauritasi tale fase transitoria, il Registro Regionale verrà a cessare.

Il Presidente riferisce, poi, dell'opportunità per l'Associazione di poter aderire alla procedura semplificata di migrazione nel R.U.N.T.S., tramite il portale "Teseo", alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa. In particolare, il Presidente informa che l'Associazione dovrà integrare la propria denominazione con l'acronimo "APS", precisando che si è riscontrato che, nel tempo e in diverse occasioni, l'attuale denominazione dell'Associazione, "QUELLI DEL

'29", è stata riportata in modo errato e che si ravvisa quindi l'esigenza di precisarla definitivamente.

Il Presidente fa presente, inoltre, che, nell'ottica dell'adozione di un nuovo Statuto conforme alla nuova normativa, si ravvisa l'opportunità in questa sede di ampliare l'oggetto sociale, in modo da comprendere nello stesso le attività di cui alla lettera f) del D.lgs. 117/2017, cioè interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, nonché l'esercizio, in via secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6) del Codice del Terzo Settore, dell'attività di organizzazione/gestione di eventi spettacolistici quali teatrali, artistici, musicali e, più in generale, della cultura e dell'arte, nonché l'attività di food and beverage e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Presidente invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare. Rammenta che la delibera, ai sensi dell'art. 7.9 del vigente Statuto sociale, è adottata con il **voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

L'ASSEMBLEA

udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- **DI ADOTTARE** un nuovo testo di Statuto, conforme alla normativa sul terzo settore per le APS (Associazioni di Promozione Sociale), testo che esso Presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante e sostanziale; il comparente e gli intervenuti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza;
- **DI ACCETTARE** che il Comitato Direttivo, e per esso il Presidente o il Vice Presidente, provveda con quanto necessario per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), anche tramite procedura semplificata di migrazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al R.U.N.T.S. stesso;
- **DI RICONOSCERE** che l'attuale denominazione dell'Associazione è "QUELLI DEL '29" e di **INTEGRARE** la denominazione con la sigla "APS", divenendo la stessa "**QUELLI DEL '29 - APS**";
- **DI AMPLIARE** l'oggetto sociale, in modo da comprendere nello stesso le attività di cui alla lettera f) del D.lgs. 117/2017, cioè interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, nonché l'esercizio, in via secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6) del Codice del Terzo Settore, dell'attività di organizzazione/gestione di eventi spettacolistici quali teatrali, artistici, musicali e, più in generale, della cultura e dell'arte, nonché l'attività di food and beverage e di somministrazione di alimenti e bevande, nel testo di cui all'art. 2 del nuovo Statuto;

- **DI AUTORIZZARE** il Presidente ad apportare al presente verbale, alle delibere in esso contenute ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste in sede di iscrizione, conferendo al medesimo tutti i poteri necessari per curare tutti gli incombenti conseguenti a quanto sopra deliberato, così come previsti dalle norme e regole vigenti.

Null'altro essendovi da deliberare da parte dell'Assemblea e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea.

Sono le ore diciannove e minuti zero.

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente verbale e l'allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

Il componente e gli intervenuti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto al componente ed agli intervenuti all'Assemblea che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa cinque facciate sin qui di due fogli.

F.to DI NITA PAOLO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

ALLEGATO =A= AL REP.N. 10199/5941

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione denominata "**QUELLI DEL '29 - APS**", con sede in Carpi (MO), Via Paolo Guaitoli n. 23.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art. 5, Dlgs. 117/2017.

Ai sensi dell'articolo 6, Dlgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

- attività di organizzazione/gestione di eventi spettacolistici quali teatrali, artistici, musicali e più in generale della cultura e dell'arte; attività di food and beverage e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione si avvale nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei propri associati, ma potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dagli associati nonché con i terzi, nei limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il rapporto associativo è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto.

- uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo;

- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

- diritto di voto per gli associati nelle disciplinate forme di delega e rappresentanza per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- libera eleggibilità degli organi direttivi;

- principio del voto singolo;

- sovranità dell'Assemblea;

- pubblicità delle convocazioni delle assemblee;

- intrasmissibilità del rapporto associativo.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), dei bilanci/rendiconti, delle delibere assembleari facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, Dlgs. 117/2017 la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5) Risorse

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36, Dlgs. 117/2017, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, Dlgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Spetterà in ogni caso anche il rimborso delle eventuali spese sostenute nella loro funzione.

Art.6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso, esclusione e decesso

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art.9) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

Nell'Assemblea i soci si confrontano tra loro ed esercitano la sovranità della vita associativa, vige il principio del voto singolo qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio, il rendiconto finanziario per cassa e il bilancio sociale, se dovuto;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e dei Regolamenti;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la

sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni o 180 (centoottanta), qualora consentito dalla normativa, dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

Al ricorrere delle condizioni di Legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea solo da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza ossia in audiovideo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio, il rendiconto finanziario per cassa e se richiesto il bilancio sociale;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono

scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

C) Rimborsi e compensi

Ai componenti che rivestono cariche sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 117/2017, possono essere corrisposti agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

D) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audiovideo conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

E) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il Patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Fanno altresì parte del Patrimonio gli avanzi di gestione annuali così come approvati dall'assemblea che approva il Bilancio annuale e destinati, anche mediante accantonamenti a Riserva per futuri utilizzi, comunque sempre indivisibili per gli associati, alle finalità istituzionali dell'associazione.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 26/09/2022.0952242.E

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni, o centoottanta giorni qualora ammes- so, dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario di cassa al ricorrere delle condizioni di Legge, art. 13, comma 2, Dlgs. 117/2017) redatto nei modi di Legge e formato dallo stato pa- trimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, rife- risce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Ter- zo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previ- ste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve esse- re pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diret- tivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso- ciati.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità individuati con delibera del Co- mitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

F.to DI NITA PAOLO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.